

## **Massima numero 325 del 08 novembre 2017**

**attuazione art. 49, comma 1, d.l. 17 aprile 2017, n. 50, convertito dalla l. 21 giugno 2017, n. 96 - sviluppo di sinergie tra FS e ANAS per la programmazione, progettazione, realizzazione e gestione integrata di reti ferroviarie e stradali di interesse nazionale - richiesta di parere Ferrovie dello Stato s.p.a. AG 18/2017/AP**

[vai alla delibera](#)

**Riferimenti normativi:** Art. 5, commi 3 e 6, d.lgs. 50/2016

**Parole chiave:** In house orizzontale - partenariato pubblico-pubblico - accordi tra amministrazioni pubbliche

Affinché si possa legittimamente ricorrere all'affidamento diretto di un contratto ai sensi dell'art. 5 del Codice, occorre la sussistenza in concreto delle condizioni legittimanti la configurazione di un rapporto in house (controllo analogo, attività prevalente e partecipazione pubblica al capitale sociale del soggetto in house), tra soggetto affidante e soggetto affidatario o una espressa disposizione normativa che lo consenta. Lo schema dell'in house orizzontale di cui all'art. 5, comma 3 del Codice, richiama un modello strutturato su una relazione triangolare, che consente l'affidamento diretto tra due distinti soggetti giuridici, seppur non collegati in alcun modo tra loro, solo laddove entrambi svolgano la parte più importante della loro attività in favore dell'istituzione comune e siano sottoposti al controllo analogo esclusivo dello stesso ente controllante. Le condizioni legittimanti l'affidamento in house devono essere valutate in relazione all'assegnazione del singolo contratto e non ad una serie indefinita di prestazioni contrattuali da amministrazione di riferimento a soggetto controllato, come deriva anche dalla previsione di una valutazione di congruità economica dell'offerta dei soggetti in house rispetto al mercato, avuto riguardo all'oggetto e al valore della (singola) prestazione (art. 192 del Codice). Non è conforme allo schema del partenariato pubblico-pubblico di cui all'art. 5, comma 6, del Codice, l'affidamento di servizi di ingegneria da una società in controllo pubblico ad altra società in controllo pubblico, dietro pagamento di un corrispettivo, quale circostanza che riconduce il predetto accordo nello schema tipico del contratto d'appalto. Una convenzione tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione del citato art. 5, comma 6, ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici.